

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 322

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

il 20 aprile 2022

Disciplina regionale per l'accesso alle spiagge da parte degli animali d'affezione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge vuole colmare un vuoto normativo sulla disciplina dell'accesso alle spiagge da parte degli animali d'affezione, un'esigenza in crescita e sempre più manifestata da parte dei proprietari degli animali.

La norma rispetta pienamente la normativa europea ed in particolare si è ispirata alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987, la quale pone in risalto lo stretto legame esistente tra uomini e animali ed il contributo che questi ultimi forniscono alla qualità della vita degli esseri umani, nonché al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che, recependo il protocollo sul benessere animale, incentiva e pone la tutela delle necessità degli animali, "quali esseri senzienti", come punto fondamentale delle politiche su agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca dei singoli Stati membri, nel pieno rispetto delle leggi nazionali. È doveroso, inoltre, richiamare anche la dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell' Unesco sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978, che esordisce affermando: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza". Anche se privo di valenza giuridica, tale documento deve comunque essere di ispirazione alla produzione normativa all'interno dei singoli Stati.

La regolamentazione dell'accesso alle spiagge degli animali d'affezione deve necessariamente rispondere alla duplice esigenza di tutelare gli interessi legittimi sia dei soggetti che possiedono animali sia di coloro che, invece, desiderano trascorrere le vacanze senza condividere con cani e gatti la permanenza in spiaggia, favorendo altresì una corretta gestione ambientale del territorio e la necessità ineludibile della tutela igienico-sanitaria della popolazione.

In assenza di una normativa che disciplina in maniera omogenea il territorio regionale, come in molte regioni italiane anche in Sardegna la possibilità di accesso alle spiagge degli animali d'affezione è disomogenea, disciplinata solo dall'ordinanza balneare che la Regione emana ogni anno prima della stagione estiva e che, in generale, pone il divieto di condurre cani o altri animali sugli arenili e

nelle acque del litorale marittimo sardo, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti e per i cani destinati al soccorso in mare, lasciando poi (articolo 3, lett. i) ai comuni la facoltà di derogare a tale divieto.

Ne consegue quindi che le varie ordinanze comunali disciplinano questa problematica in modo differente.

Poichè gli animali d'affezione sono ormai parte integrante della famiglia, dal rapporto Italia Eurispes 2021 risulta infatti che 4 italiani su 10, il 40 per cento circa, vive con animali in casa e la pandemia da Covid-19 ha aumentato notevolmente il numero di adozioni, è evidente come nella scelta della meta per le vacanze estive risultino privilegiate proprio quelle località in grado di garantire una tutela maggiore ai turisti "accompagnati".

In Italia il cosiddetto turismo "dog friendly" comporta un giro d'affari di oltre 20 milioni di euro, con una crescita annua del 4 per cento circa. Negli ultimi anni la vacanza con il cane ha registrato un'impennata tale da rivoluzionare l'offerta turistica e cambiare il volto di alcune località balneari, almeno di quelle più reattive come ad esempio in Toscana ed Emilia Romagna.

La disciplina delle modalità di accesso alle spiagge degli "amici a 4 zampe" ha quindi inevitabili riflessi indiretti anche sull'economia regionale con riferimento agli imprenditori turistici delle nostre zone balneari, oltre a rappresentare uno strumento per contrastare il triste fenomeno dell'abbandono degli animali proprio durante il periodo estivo che, oltre ad essere una pratica incivile, è anche causa di molti incidenti.

L'intervento normativo in esame, anche al fine di incrementare i flussi turistici delle nostre località balneari, regola l'accesso sulle spiagge sarde degli animali d'affezione, con particolare riguardo ai cani, mediante un'offerta di servizi più specializzata e rispondente ai bisogni di questo particolare mercato, condizionandolo al rispetto di regole uniformi per la permanenza degli animali in questione dirette al soddisfacimento delle varie esigenze dei fruitori del litorale sardo, sino ad oggi lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni comunali interessate. Inoltre, si garantisce l'accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene, ai cani a tutte le spiagge, fatta salva la possibilità, per i titolari di concessione demaniale ed i gestori, di adottare misure limitative all'accesso agli animali nei luoghi delle attività da essi condotte.

La presente proposta di legge è composta da 10 articoli

Art. 1 - Riporta la finalità e l'oggetto della legge, nel rispetto delle normative europee, statali e regionali, nonché nel rispetto delle ordinanze del Ministero della salute.

Art. 2 - Definisce i caratteri generali dell'accesso alle spiagge, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della sicurezza e della incolumità dei bagnanti. Dell'accertamento, da parte della pubblica autorità, riguardo al possesso di idonea certificazione sanitaria.

Art. 3 - Sancisce che il proprietario o detentore dell'animale è responsabile del comportamento dello stesso, ne garantisce lo stato di salute ed il benessere.

Art. 4 - Norme igieniche a tutela dell'ambiente.

Art. 5 - Gli spazi dedicati devono essere segnalati da apposita cartellonistica che garantirà la corretta convivenza fra gli animali ed i bagnanti.

Art. 6 - Prevede la possibilità ad associazioni e privati di avere in comodato d'uso spazi adeguati destinati al pet-sitting.

Art. 7 - Lo slogan "UN MARE ANCHE PER ME" rende noti i servizi offerti, anche attraverso i siti internet.

Art. 8 - Prevede la possibilità di stipulare convenzioni con stabilimenti balneari, strutture alberghiere e rifugi per animali.

Art. 9 - La norma finanziaria.

Art. 10 - L'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, ispirandosi ai principi della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), all'articolo 13 del Trattato sull'Unione europea di Lisbona del 13 dicembre 2007, nonché recependo la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione al randagismo e successive modifiche) e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), promuove e disciplina la realizzazione sul proprio territorio di una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione; promuove e disciplina ogni iniziativa e servizio, utili a favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali; incentiva l'accoglienza e la buona tenuta degli animali d'affezione.

2. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge da parte degli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle ordinanze del Ministero della Salute, che prevedono l'utilizzo del guinzaglio o di ogni altro strumento volto alla tutela dell'animale e degli altri utenti della spiaggia.

3. Tutte le spiagge oggetto di concessione agli stabilimenti balneari e tutte le spiagge definite "libere" rientrano fra i luoghi di libero accesso al pubblico: sono pertanto accessibili agli animali d'affezione, ove non diversamente indicato da ordinanze comunali e da apposita cartellonistica.

4. Parimenti, la linea di 5 metri lungo cui l'onda marina batte sopra la spiaggia, detta anche battigia, è luogo di libero accesso da parte del pubblico e dagli animali d'affezione.

5. Inoltre, ove non espressamente vietato per motivi prettamente di sicurezza marittima, il mare è accessibile per il bagno da parte degli animali d'affezione limitatamente a quanto è stabilito dalle ordinanze di ogni singolo comune.

6. La presente normativa non è derogabile da parte dei comuni o di altri enti locali presenti sul litorale sardo.

7. Per le necessità di cui al comma 3, i concessionari o i gestori di stabilimenti balneari comunicano al proprio comune, entro il 30 aprile di ogni anno, le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge di cui sono concessionari o gestori.

Art. 2

Accesso alle spiagge

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge da parte degli animali di cui all'articolo 1 sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o detentore esibisce, quando richiesto dalla pubblica autorità, idonea certificazione attestante il buono stato di salute e esame parassitologico intestinale negativo. Gli animali che non risultano in possesso della documentazione sanitaria di cui al presente comma, non accedono alle zone a loro riservate.

2. È vietato l'accesso alle femmine durante il periodo estrale.

3. I proprietari o detentori dei cani non identificabili attraverso microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo, sono soggetti alle relative sanzioni amministrative.

4. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità di tutti i bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone dello stabilimento balneare o della spiaggia libera e, comunque, nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, che adotta tutte le necessarie misure di cui alla presente legge.

5. È consentito sempre l'accesso dei cani

di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento, dei cani guida per i non vedenti, previa comunicazione al comune competente per territorio, dei cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diversa abilità e destinati alla pet-therapy.

6. L'accertamento riguardo al possesso dei requisiti e alla corretta modalità di accesso alla spiaggia da parte dei possessori e detentori di animali d'affezione è a cura della pubblica autorità.

Art. 3

Sorveglianza

1. Il proprietario o detentore sorveglia i propri animali ed è responsabile del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge secondo quanto disposto dall'articolo 2052 del Codice civile.

2. Il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e, comunque, è fatto obbligo al proprietario o detentore di munirsi di adeguato equipaggiamento per accudire adeguatamente il proprio animale.

3. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che tali zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.

Art. 4

Norme igieniche

1. Il proprietario o il detentore ha l'obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni, e a tal fine deve essere munito di palette o raccoglitori idonei e appositi sacchetti.

2. Al fine di garantire l'igiene dell'ambiente e la protezione dal caldo, possono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 5

Cartelli e spazi dedicati

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge date in concessione e nelle spiagge libere sono affissi, a carico rispettivamente dei concessionari, dei gestori e dei comuni, appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge da parte degli animali e per la corretta convivenza fra i bagnanti.

2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, nel rispetto dei piani spiaggia.

Art. 6

Spiagge pubbliche destinate al pet-sitting

1. La Regione, laddove possibile, promuove ed incentiva la concessione in comodato, da parte dei comuni, ai privati o alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, di spazi adeguati sulle spiagge non date in concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, destinati alla realizzazione di ricoveri diurni per i cani/gatti, col fine di accudire tali animali, in assenza temporanea dei proprietari o detentori debitamente identificati (pet-sitting).

2. Le associazioni o i privati comodatari realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.

Art. 7

Servizi e modalità di accoglienza

1. Per rendere noti i servizi offerti e le modalità di accoglienza riservate agli animali d'affezione da parte degli operatori turistici, la Regione istituisce nei propri siti internet istituzionali del settore turismo un'apposita sezione, "UN MARE ANCHE PER ME", con le notizie

fornite dai concessionari e, ove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 8

Convenzioni

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni con gli stabilimenti balneari, le strutture ricettive alberghiere e i rifugi per gli animali.

Art. 9

Norma finanziaria

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari e aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).